

TRIBUNALE DI TREVISO

**PROPOSTA DI ACCORDO**

**ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012**

**CASARIN EMANUELA**, nata a Istrana (TV), il 12.02.1962, c.f. CSR MNL 62B52 E373W residente a Vedelago (TV), Via del Sole n. 28, difesa e rappresentata dall'avv. Urbano Bessegato del Foro di Treviso (c.f.: BSSRBN58S28F443J) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Asolo (TV), Via Palladio n. 1, come da mandato in calce all'*Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 (si indicano i recapiti ai fini delle comunicazioni *ex lege*: fax 0423 529378 – PEC: *urbanobessegato@pec.ordineavocatitrevise.it*)

**Premesse:**

Con *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 la sig.ra Casarin Emanuela ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche (**all.1**).

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Presidente della seconda sezione civile dott. Antonello Fabbro, con provvedimento del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017, ha nominato il dott. Giovanni Orso (**all.2**).

Con il presente atto la sig.ra Casarin Emanuela chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012.

Appare nel caso di specie opportuna, per le ragioni di cui appresso, specificare che il presente piano deve intendersi funzionalmente collegato al piano che, contestualmente, viene presentato per conto del sig. LUIGI BERLESE, nato a Vedelago (TV) il 06.09.1959, c.f.: BRL LGU 59P06 L706U, marito della sig.ra Casarin.

I debiti contratti dai sigg.ri Casarin e Berlese afferiscono, infatti, agli stessi rapporti contrattuali.

In particolare la sig.ra Casarin ha prestato garanzie a favore di Credito Trevigiano per Progetti Srl, quale cofideiussore di Berlese Luigi, e a favore di quest'ultimo per un finanziamento dallo stesso utilizzato per conferire liquidità alla Società.

A ciò si aggiunga che tra i beni costituenti l'attivo, la parte preponderante è costituita dall'immobile di Vedelago che, pur essendo di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi costituisce la casa di abitazione familiare (**all.3**), e l'appartamento in Cavallino Treporti in comproprietà tra Berlese Luigi e Casarin Emanuela.

Pur mantenendo formalmente separate le due posizioni, anche in relazione alla fase di accertamento e soddisfazione delle rispettive masse dei creditori, l'Ill.mo Tribunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di nomina di unico O.C.C., nella persona del dott. Giovanni Orso, e appare quindi ancor più coerente con le finalità della procedura in oggetto procedere anche nella presente sede alla valutazione complessiva del patrimonio dei sigg.ri Casarin e Berlese e alla direzione unitaria della liquidazione, in funzione della miglior soddisfazione del ceto creditorio degli stessi.

La proposta pertanto, **pur mantenendo separate le masse dei creditori e gli attivi ai fini dei rispettivi riparti**, considererà unitariamente la liquidazione dei patrimoni.

\_o0o\_

#### **1. Brevi cenni introduttivi e sullo stato di crisi**

Casarin Emanuela era socia della Progetti S.r.l. in liquidazione, già con sede in Ponzano Veneto (TV), Via delle Industrie 10/A, Codice fiscale e Partita IVA 01884110261 (**all.4**).

La società è stata dichiarata fallita dall'interessato Tribunale in data 15.04.2012, come si ricava anche dall'allegata Visura camerale e dall'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (**all.5**).

Nell'ambito dell'attività di impresa delle predette Società, al fine di consentire la normale operatività mediante accesso al credito bancario, la sig.ra Casarin ha prestato varie garanzie fideiussorie, in alcuni casi in cointestazione o a garanzia diretta del marito, nell'interesse di Progetti S.r.l. in liquidazione e di Bercasa S.r.l. in liquidazione per un importo complessivo superiore a Euro 450.000,00. La crisi delle società di cui era socia e garante ha determinato il venir meno della possibilità di generare reddito e poter far fronte ai debiti di garanzia contratti.

Lo stipendio da lavoratore dipendente (di circa Euro 1.200,00 al mese) che la sig.ra Casarin percepisce dalla Casarin Gianfranco Snc (si segnala che nell'istanza di nomina dell'OCC, per un refuso, era stato erroneamente indicato quale datore di lavoro la Treesse Progetti Srl) le consente di far fronte alle spese correnti, ma certamente non ai predetti debiti di garanzia.

Come indicato nell'*Istanza ex art. 15, co. 9, L. 27.01.2012 n. 3* la sig.ra Casarin in data 28.11.2016 ha stipulato con le sig.re Berlese Marina, Berlese Francesca e Berlese Emma un preliminare di vendita condizionato avente a oggetto l'acquisto dei beni di Vedelago (TV) – di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi – e Cavallino (VE), quest'ultimo in comproprietà tra il sig. Berlese e la sig.ra Casarin, pertanto la proponente ha valutato la possibilità di destinare il ricavato, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ai propri creditori secondo il piano di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012 di seguito esposto. A seguito degli approfondimenti svolti e di ulteriori trattative intercorse, il 15.03.2017 è stato stipulato un nuovo preliminare, migliorativo del precedente e con espressa adesione delle Promissarie Acquirenti alla procedura competitiva richiesta dall'O.C.C. a garanzia della miglior liquidazione dell'attivo.

\_o0o\_

## **2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

La sig.ra Casarin, persona fisica che non esercita attività di impresa, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti tracciati dall'art. 1 della L.Fall.

Non può quindi certamente avvalersi dell'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito con la riforma del 2005.

La L. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha fornito il rimedio per quella considerevole parte di debitori che non possono beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dalle esecuzioni individuali, nonostante le procedure recuperatorie rimangano

inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori.

La procedura di sovraindebitamento è rivolta quindi al cosiddetto “*insolvente civile*” ovvero, in generale, a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

La novella apportata con il D.L. 179/2012 ha poi previsto una procedura ancor più agevolata di omologazione dell'accordo, con omissione del voto dei creditori, qualora lo stesso venga proposto da un soggetto debitore che riveste anche la qualifica di “*consumatore*”.

Nel caso di specie si ritiene che la sig.ra Casarin non rientri in quest'ultima categoria e pertanto, salvo diversa valutazione dell'intestato Tribunale, si farà luogo alla procedura ordinaria di approvazione e omologazione del piano di ristrutturazione prevista dagli artt. 10 e 11 della L. 3/2012.

Infatti, come evidenziato nelle premesse, l'esposizione debitoria accumulata dal proponente deriva dalle obbligazioni di garanzia dallo stesso contratte principalmente nell'interesse della società Progetti s.r.l. in liquidazione (poi dichiarata fallita).

In base all'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, si intende ‘*consumatore*’ solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (la sottolineatura è nostra).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Suprema Corte in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011) e, da ultimo, anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 12.12.2014 relativa ad una speculare procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è il rapporto principale debitorio che diventa il punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione delle disposizioni inerenti il consumatore, con la conseguenza che la qualità del debitore principale (nello

specifico, di Progetti S.R.L. in liquidazione) attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire, appunto, la qualità di *consumatore*.

Anche il Tribunale di Treviso ha aderito a tale impostazione nell'ambito di analoga procedura conclusasi con l'omologazione (n° 4/2014 rito acc. ristr.).

Si è quindi ritenuto che la sig.ra Berlese rivesta la qualifica di “*insolvente civile*” ai sensi della normativa invocata, ma non anche quella di consumatore.

Qualora il Giudice designato ritenesse di discostarsi da tale soluzione, si chiede sin da ora di voler adottare la procedura semplificata di omologazione ex art. 12bis L. 3/2012.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli 14 e 14bis della L. 3/2012.

Sussistono pertanto i presupposti (**soggettivi**) per l'ammissione alla procedura richiesta.

È parimenti evidente la situazione (**oggettiva**) di sovraindebitamento a fronte il considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria (seppure esclusivamente di garanzia) della sig.ra Berlese (oltre Euro 450.000,00) e il valore di realizzo del suo patrimonio personale.

L'istante può pertanto accedere alla procedura prevista e disciplinata dalla L. 3/2012 per tutti quei soggetti che non possono far ricorso alle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare.

\_o0o\_

### **3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori**

L'attivo di proprietà della sig.ra Casarin è costituito dai seguenti beni:

**1) appartamento in Cavallino Treporti**  
**(in comproprietà con il sig. Berlese Luigi)**

Catasto dei Fabbricati

Comune di Cavallino Treporti, Foglio 23

Mapp. 471, Sub. 49, Viale Tevere, Piano T-1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4,  
Rendita Euro 346,65, Semin. Arbor. - Classe 4 – are 00 centiare 53 – Reddito  
dominicale Euro 0,23 – Reddito Agrario 0,14

I beni risultano meglio individuati e descritti nella perizia di stima redatta  
dall'ing. Piero Bortolin (**all.6**).

**2) Beni mobili**

I beni mobili sono costituiti sostanzialmente dagli arredi dei predetti immobili,  
sono di proprietà della sig.ra Casarin Emanuela e del marito sig. Berlese al  
50% e sono descritti nell'elenco allegato redatto dall'ing. Piero Bortolin a  
margine della perizia di stima immobiliare (**all.7**).

\_o0o\_

Come detto la sig.ra Casarin percepisce uno stipendio da lavoratore  
dipendente del panificio Casarin Gianfranco Snc di circa Euro 1.200,00 netti al  
mese (**all.8**) che viene utilizzato per pagare, *pro quota*, le spese correnti della  
famiglia, come individuate nell'elenco allegato (**all. 9**) che si dimette, come  
prescritto dalla normativa, con indicazione di quelle che si presumono  
necessarie al sostentamento della sig.ra Casarin Emanuela.

Si precisa che sono comprese le spese di affitto che si renderanno necessarie a  
fronte la completa alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà e che le  
predette spese non verranno comunque fatte gravare sul presente piano di  
composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto interamente  
soddisfatte dallo stipendio attualmente percepito e, in caso di interruzione del

rapporto di lavoro, dall'aiuto del coniuge e di parenti prossimi.

La documentazione attestante l'ammontare delle predette spese è stata messa a disposizione dell'O.C.C.

\_o0o\_

Come già anticipato la sig.ra Casarin in data 15.3.2017 ha stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionato (**all.10**), migliorativo del precedente del 28.11.2016, per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 di cui Euro 408.625,00 per la componente immobiliare ed Euro 41.375,00 quale corrispettivo per la cessione degli arredi e mobilia (di cui Euro 100.000,00 complessivamente di competenza della sig.ra Casarin), come di seguito sintetizzato:

<b>ATTIVO</b>			
<b>Prog.</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Stima</b>	<b>Offerta</b>
<b>A</b>	Abitazione Vedelago	€ 253.000,00	€ 175.000,00
<b>B</b>	Terreno Vedelago	€ 110.000,00	€ 75.000,00
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	€ 158.625,00
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>€ 541.000,00</b>	<b>€ 408.625,00</b>
<b>A- C1/2</b>	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	€ 41.375,00
<b>C1/2</b>	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	
	<b>Totale offerta (preliminare)</b>	<b>€ 561.600,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>

Nel preliminare da ultimo sottoscritto le Promissarie Acquirenti, su richiesta del Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, ai fini di ottenere il miglior realizzo dalla liquidazione, hanno acconsentito espressamente a partecipare a una procedura competitiva indetta alle seguenti condizioni:



- vendita in unico lotto al prezzo base pari ai valori indicati nel preliminare di compravendita;
- pubblicazione dell'avviso di vendita sui portali gestiti da Edicom, almeno 30 giorni prima della data fissata per la gara;
- gara da tenersi presso lo studio del liquidatore che verrà nominato;
- applicazione dell'art. 107 comma 4 L.F. e pertanto, l'aggiudicazione potrà essere sospesa nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione.

Il corrispettivo promesso verrà versato contestualmente all'atto definitivo di vendita, subordinatamente alla omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo per il risanamento della crisi da sovraindebitamento e previa cancellazione delle formalità e trascrizioni pregiudizievoli che gravano gli immobili.

Il ricavato dalla suddetta vendita, verrà quindi destinato alla soddisfazione pro-quota dei debiti secondo il piano meglio illustrato al punto 5 e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione *ex art.* 13, co. 1, L. 3/2012 che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme ricavate. A tal proposito, considerata l'unitarietà dell'operazione liquidatoria da porre in essere e considerato che la stessa si sostanzia essenzialmente nell'esecuzione del citato accordo preliminare e distribuzione delle somme secondo il piano di distribuzione qui contemplato, si chiede, anche per contenere tempi e costi della procedura, di confermare l'incarico al dott. Giovanni Orso che ha seguito la predisposizione dell'accordo redigendone la relazione di fattibilità allegata al presente ricorso.

**È espressamente previsto che il *surplus* derivante dalla cessione degli immobili a mezzo di procedura competitiva vada a pagamento dei**

**creditori privilegiati ipotecari, tenuto conto del privilegio speciale spettante sul singolo immobile.**

Si precisa infine che le spese, imposte e tasse connesse e dipendenti dal rogito saranno sopportate dalla parte promissaria acquirente come previsto nel contratto preliminare stipulato (art. 6 **all.10**) e pertanto il corrispettivo può considerarsi già al netto di oneri o spese connessi alla vendita.

#### **4. Passivo**

Come meglio specificato nell'allegata *Attestazione dell'organismo di composizione della crisi* (**all.11**) il passivo della sig.ra Casarin Emanuela è costituito principalmente da debiti di garanzia.

Gli Istituti, interpellati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, non hanno fornito tutti i dati necessari, tuttavia, attraverso l'esame dell'O.C.C. della visura della Centrale dei Rischi (**all.12**), del passivo fallimentare della Società Progetti srl in liquidazione e dei riscontri ricevuti, è stato possibile ricostruire il passivo come di seguito, e nell'attestazione allegata, descritto.

Sulla base di quanto esposto la situazione debitoria emersa viene riassunta nel prospetto che segue, che costituisce l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute di cui all'art. 9 c.2 L 3/2012. A tal proposito si precisa che solo quelli indicati in **grassetto ed evidenziati in giallo** sono creditori di Casarin Emanuela oltre che di Berlese Luigi (per complessivi Euro 515.606,64), mentre tutti gli altri vantano credito esclusivamente nei confronti di Berlese Luigi e tuttavia, per le evidenziate esigenze di trattamento congiunto delle procedure, vengono indicati anche nel presente piano:

<b>PASSIVO</b>					
<b>Prog.</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Chirografo</b>	<b>Ipoteca imm.</b>

1-2	Unicredit Spa (doBank S.p.a.)	€ 294.398,08	€ 294.398,08		A-B- 1/2 C
3	Essegibi Service S.P.A.	€ 17.548,87	€ 17.548,87		A-B
4	Banca Di Credito Cooperativo Delle Prealpi	€ 44.134,24	€ 44.134,24		1/2 C
5	BNP Paribas	€ 229.932,00		€ 229.932,00	
6	Centotrenta Servicings.p.a. (Nemo Srl - Ex Veneto Banca)	€ 267.139,71	€ 267.139,71	€ -	A
7	Veneto Banca Spa (Flaminia SPV SRL)	€ 385.043,04		€ 385.043,04	
8	<b>Credito Trevigiano Banca Di Credito Cooperativo</b>	<b>€ 112.129,00</b>	<b>€ 98.777,65</b>	<b>€ 13.351,35</b>	<b>A-B</b>
9	Comune di Vedelago	€ -	€ -	€ -	
10	<b>Comune di Cavallino Tre Porti</b>	<b>€ 1.409,00</b>	<b>€ 1.061,00</b>	<b>€ 348,00</b>	
11	<b>SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano)</b>	<b>€ 402.068,64</b>	<b>€ 370.000,00</b>	<b>€ 32.068,64</b>	<b>A-B-C</b>
	<b>Totali</b>	<b>€ 1.753.802,58</b>	<b>€ 1.093.059,55</b>	<b>€ 660.743,03</b>	

### 5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori

Si precisa che l'importo di Euro 450.000,00 derivanti dalla liquidazione dell'attivo (di cui Euro 100.000,00 di competenza della massa dei creditori di Casarin Emanuela e con le precisazioni di cui sopra in relazione alla necessità di considerare unitariamente il presente piano con quello presentato contestualmente per il sig. Berlese Luigi) sarà *in primis* destinato a soddisfare le spese di procedura (prededucibili), come meglio di seguito indicate e da considerarsi complessive per le due procedure.

- **Compenso per assistenza legale Euro 24.107,00 comprese CPA e IVA 22%**

Si fa riferimento al compenso spettante all'avv. Urbano Bessegato di Asolo (TV) per l'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione dell'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 nonché nella predisposizione del presente accordo e successiva fase di approvazione ed omologa.

**- Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per Euro 28.548,00 comprensivi CP ed IVA e oltre al rimborso delle spese documentate**

Si fa riferimento al compenso spettante al dott. Giovanni Orso, professionista nominato dal Tribunale, per l'assistenza nella elaborazione del piano e redazione della relazione di fattibilità qui allegata.

L'importo è stato determinato in conformità calcolato ai sensi del DM 24 settembre 2014 n. 202.

**- Fondo imprevisti e liquidazione di Euro 5.000,00**

\_o0o\_

Il residuo attivo di Euro 392.344,80 è stato così determinato:

<b>ATTIVO AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA</b>				
<b>Prog.</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Offerta</b>	<b>Ripartizione spese</b>	<b>Netto a distribuire</b>
<b>A</b>	Abitazione Vedelago	€ 175.000,00	€ 22.421,47	€ 152.578,53
<b>B</b>	Terreno Vedelago	€ 75.000,00	€ 9.609,20	€ 65.390,80
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 158.625,00	€ 20.323,46	€ 69.150,77
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti			€ 69.150,77
	<b>Totale</b>	<b>€ 408.625,00</b>	<b>€ 52.354,12</b>	<b>€ 356.270,88</b>
<b>A-C1/2</b>	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 20.687,50	€ 2.650,54	€ 18.036,96
<b>C1/2</b>	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 20.687,50	€ 2.650,54	€ 18.036,96
	<b>Totale offerta (preliminare)</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 57.655,20</b>	<b>€ 392.344,80</b>

I creditori con privilegio speciale immobiliare vengono quindi soddisfatti

come di seguito:

<b>RIPARTO PRIVILEGIATI</b>			
<b>A</b>	<b>Immobile A (abitazione Vedelago)</b>		
	Importo offerta	€ 175.000,00	
	- spese procedura	€ 22.421,47	
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 152.578,53</b>	
	Centrotrenta Servicing Spa (Nemo Srl)	€ 152.578,53	Credito ipotecario di primo grado
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ -</b>	
<b>B</b>	<b>Immobile B (terreno Vedelago)</b>		
	Importo offerta	€ 75.000,00	
	- spese procedura	€ 9.609,20	
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 65.390,80</b>	
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano)	€ 65.390,80	Credito ipotecario di primo grado
	Residuo a distribuire	€ -	
<b>C</b>	<b>Immobile C (abitazione Cavallino-Treporti)</b>		<b>Berlese Luigi</b> <b>Casarin Emanuela</b>
	Importo offerta	€ 158.625,00	
	- spese procedura	€ 20.323,46	
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 138.301,54</b>	<b>€ 69.150,77</b> <b>€ 69.150,77</b>
	BCC Prealpi (ipoteca primo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)	€ 44.134,24	
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ 25.016,53</b>	<b>€ 69.150,77</b>
	Unicredit Spa (ipoteca secondo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)	€ 25.016,53	
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 69.150,77</b>
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano) (ipoteca sulla quota di 1/2 di Casarin Emanuela)	€ -	€ 69.150,77
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>Beni mobili Cavallino Treporti</b>		<b>Berlese Luigi</b> <b>Casarin Emanuela</b>
	Importo offerta	€ 41.375,00	
	- spese procedura	€ 5.301,08	

<b>Netto a distribuire</b>	€ 36.073,92	€ 18.036,96	€ 18.036,96
Comune di Cavallino Treporti (IMU)		€ 530,50	€ 530,50
<b>Residuo a distribuire</b>		€ 17.506,46	€ 17.506,46

Il residuo viene quindi così distribuito tra i creditori chirografari e i privilegiati degradati a chirografo per un ammontare complessivo di Euro 1.396.470,70:

<b>RIPARTO CHIROGRAFARI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
Crediti chirografari	€ 660.743,03		
Crediti privilegiati degradati a chirografari	€ 735.727,67		
<b>Totale chirografari</b>	<b>€ 1.396.470,70</b>		
<b>Attivo mobiliare</b>		<b>Berlese Luigi</b>	<b>Casarin Emanuela</b>
Offerta beni mobili	€ 41.375,00		
- spese procedura	€ 5.301,08		
<b>Netto attivo mobiliare</b>	<b>€ 36.073,92</b>	<b>€ 18.036,96</b>	<b>€ 18.036,96</b>
Riparto privilegiati (IMU)		€ 530,50	€ 530,50
<b>Residuo attivo mobiliare</b>		<b>€ 17.506,46</b>	<b>€ 17.506,46</b>
<b>Passivo chirografo</b>		<b>€ 1.396.470,70</b>	<b>€ 334.236,08</b>
<b>Percentuale pagamento chirografari</b>		<b>1,25%</b>	<b>5,24%</b>

In conclusione la liquidazione dell'attivo immobiliare e mobiliare come sopra indicato consente il pagamento nella percentuale di circa il 1,25% della massa passiva chirografaria del sig. Berlese Luigi e del 5,24% della massa passiva chirografaria della sig.ra Casarin Emanuela.

Deve sottolinearsi che **la proposta di accordo consente il pagamento di una percentuale di oltre il 25% del passivo complessivo**, considerato che la massa chirografaria è costituita in massima parte da creditori privilegiati degradati.

Si noti inoltre che i creditori chirografari della massa del sig. Berlese Luigi

percepiscono anche la percentuale prevista per la massa dei creditori della sig.ra Casarin Emanuela la percentuale proposta ai creditori chirografari (che in gran parte beneficiano anche dei riparti quali privilegiati speciali) è pari al 6% complessivo.

\_o0o\_

#### **6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione**

Da ultimo si precisa che i creditori ammessi al voto, corrispondenti all'insieme dei creditori chirografari determinati ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012 allo stato e salvo miglior verifica in sede di omologa, sono pari a Euro 469.838,65 e la maggioranza per l'approvazione è quindi pari a **Euro 281.903,19** ovvero tanti creditori rappresentanti il 60% del complessivo ammontare dei creditori chirografari.

\_o0o\_

#### **7. Tempi di esecuzione del piano**

Si prevede che il riparto delle somme sarà eseguito entro **90 giorni** dall'omologazione.

\_o0o\_

Tutto ciò premesso, Casarin Emanuela, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato dott. Giovanni Orso dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;

- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede sin da ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo.

**In subordine**, e qualora si ritenga che la proponente riveste la qualifica di consumatore, si chiede di pronunciare il decreto di cui all'art. 12bis L. 3/2012 e quindi omologare il piano.

Ringrazia con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 09.01.2017;
2. copia Provvedimento di nomina del Tribunale di Treviso del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017;
3. Certificato di stato famiglia;



4. Basic persona Casarin Emanuela;
  5. Estratto sentenza di fallimento;
  6. Copia semplice perizia di stima dell'ing. Piero Bortolin del 14.04.2016 (l'originale asseverato il 23.04.2016 è a disposizione dell'O.C.C.),
  7. Copia semplice elenco e perizia di stima dei beni mobili redatta dall'ing. Piero Bortolin;
  8. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  9. Elenco spese correnti;
  10. Contratto preliminare di compravendita condizionato;
  11. Attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex* art. 9 comma 2 e art. 15 comma 6 L. 3/2012
  12. Visura Centrale Rischi a nome Casarin Emanuela estratta il 04.08.2016.
- Asolo, li 17 marzo 2017

Avv. Urbano Bessegato

TRIBUNALE DI TREVISO

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento R.G.

12/2017; Giudice Delegato: dott. Zulian Gianluigi

**PROPOSTA DI ACCORDO**

**ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012**

**CASARIN EMANUELA**, nata a Istrana (TV), il 12.02.1962, c.f. CSR MNL 62B52 E373W residente a Vedelago (TV), Via del Sole n. 28, difesa e rappresentata dall'avv. Urbano Bessegato del Foro di Treviso (c.f.: BSSRBN58S28F443J) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Asolo (TV), Via Palladio n. 1, come da mandato in calce all'*Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 (si indicano i recapiti ai fini delle comunicazioni *ex lege*: fax 0423 529378 – PEC: *urbanobessegato@pec.ordineavvocatitrevise.it*)

**Premesse:**

Con *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 la sig.ra Casarin Emanuela ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche (**all.1**).

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Presidente della seconda sezione civile dott. Antonello Fabbro, con provvedimento del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017, ha nominato il dott. Giovanni Orso (**all.2**).

In data 17=21.03.2017 veniva depositata e iscritta a ruolo, con consegna in Cancelleria delle copie di cortesia cartacee, proposta di accordo *Proposta di accordo ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012*.

Con provvedimento del 21.03.2017 il Giudice Delegato, assegnatario del fascicolo solo in tale data, rilevava *"l'inammissibilità della proposta così come formulata, atteso che la vendita competitiva in un unico lotto di beni eterogenei per ubicazione e per valore di mercato è pregiudizievole rispetto all'obiettivo di assicurare una effettiva competitività della prospettata vendita all'asta, nell'ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse dei creditori"*, prospettando la necessità di suddividere la vendita in lotti separati.

Il Giudice Delegato ha inoltre rilevato che nell'ambito della vendita competitiva cui i promissari acquirenti hanno manifestato la disponibilità a partecipare *"non viene specificata l'offerta minima in aumento, né vi è contenuta la chiara indicazione che il prezzo base d'asta è da intendersi fisso e non riducibile nella misura di 1/4"* assegnando quindi il termine di 20 giorni per la modifica della proposta rispetto a tali rilievi.

Nell'ambito delle esecuzioni riunite 319/2013 e 6/2013 E.I. pendenti avanti al Tribunale di Venezia l'immobile di proprietà dei sigg.ri Berlese e Casarin è stato *medio tempore* aggiudicato (**all.3**) eliminando ogni rilevanza alla prospettata diversa appetibilità sul mercato dei beni di proprietà del sig. Berlese, evidenziando peraltro come l'importo offerto dalle promissarie acquirenti sarebbe stato sostanzialmente uguale al ricavato d'asta.

Nonostante l'indisponibilità dell'appartamento di Cavallino, le promissarie acquirenti hanno accettato di mantenere fermo il proprio impegno all'acquisto degli immobili di Vedelago (TV), di gran lunga superiore ai valori di mercato e al possibile realizzo nell'ambito di una esecuzione immobiliare, limitando l'offerta per i beni mobili ai soli arredi relativi all'immobile *de quo*, offrendo un prezzo maggiore rispetto alla perizia di stima redatta dall'ing. Bortolin.

I beni mobili e gli arredi dell'appartamento di Cavallino di proprietà del sig.

Berlese Luigi e della sig.ra Casarin Emanuela vengono indicati al prezzo di perizia (Euro 3.128,95) indicando e saranno venduti per mezzo di una procedura competitiva con idonea pubblicità.

Pur valutando positivamente l'indirizzo cui sembra aderire l'adito Tribunale in merito alla verifica di fattibilità giuridica della proposta di accordo, escludendo l'ammissibilità di proposte *prima facie* non omologabili, deve tuttavia rilevarsi come la fattibilità concreta della proposta e la convenienza della proposta sia necessariamente rimessa all'analisi e valutazione dei creditori e alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione (nel caso di specie di nomina giudiziale), riservando al Giudice Delegato, in sede di ammissione, la verifica dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7 c.2 L.3/2012.

Deve ritenersi quindi che l'indagine sull'ammissibilità della proposta sotto il profilo della ritualità del procedimento di liquidazione dei beni, al fine di assicurare il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni stessi sui quali insiste la causa di prelazione, deve essere rimessa all'organismo di composizione della crisi come previsto dall'art. 7 c.1 L.3/2012 e all'attestazione ivi prevista.

Diversamente si arriverebbe all'assurda conseguenza di privare di contenuto e valore detta attestazione suddetta (resa, si ribadisce, da soggetto terzo i cui poteri sono previsti dalla Legge stessa) e di sostituire la decisione dei creditori con una valutazione ex ante da parte del Tribunale.

Pur trattandosi di normativa frettolosamente emanate e ampiamente migliorabile sotto gli aspetti tecnici e di coordinamento ai principi da lungo elaborati nell'ambito del diritto fallimentare, non può ritenersi che la proposta di accordo debba necessariamente avere il contenuto di cui alla sezione

seconda (artt. 14-ter ss. L.3/2012) pena l'inammissibile obliterazione della natura di accordo tra debitore e creditori che sembra informare la scarna disciplina della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex artt. 6 ss. L.3/2012.

A norma dell'art. 8 comma 3-ter L. 3/2012 si provvede al deposito del presente piano, modificativo e sostitutivo del precedente del 17=20.03.2017, entro i 15 giorni dal provvedimento con cui il Giudice ha invitato il ricorrente a modificare la proposta con riferimento agli aspetti indicati (quindi anzitempo rispetto al termine di 20 giorni assegnato), al fine di evitare pretestuose impugnazioni in rito da parte di eventuali opposenti.

\_o0o\_

Con il presente atto la sig.ra Casarin Emanuela chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012.

Appare nel caso di specie opportuna, per le ragioni di cui appresso, specificare che il presente piano deve intendersi funzionalmente collegato al piano che, contestualmente, viene presentato per conto del sig. Luigi Berlese, nato a Veduggio (TV) il 06.09.1959, c.f.: BRL LGU 59P06 L706U, marito della sig.ra Casarin, iscritto a ruolo al n. R.G. (C.P.) 13/2017 e assegnato alla dott.ssa Petra Uliana.

I debiti contratti dai sigg.ri Casarin e Berlese afferiscono, infatti, agli stessi rapporti contrattuali.

In particolare la sig.ra Casarin ha prestato garanzie a favore di Credito Trevigiano per Progetti Srl, quale cofideiussore di Berlese Luigi, e a favore di

quest'ultimo per un finanziamento dallo stesso utilizzato per conferire liquidità alla Società.

A ciò si aggiunga che tra i beni costituenti l'attivo, la parte preponderante è costituita dall'immobile di Vedelago che, pur essendo di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi costituisce la casa di abitazione familiare (**all.4**), mentre il ricavato della vendita dell'appartamento in Cavallino Treporti deve essere distribuita in parti uguali tra le due masse, posto che l'immobile era in comproprietà tra Berlese Luigi e Casarin Emanuela.

Pur mantenendo formalmente separate le due posizioni, anche in relazione alla fase di accertamento e soddisfazione delle rispettive masse dei creditori, l'Ill.mo Tribunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di nomina di unico O.C.C., nella persona del dott. Giovanni Orso, e appare quindi ancor più coerente con le finalità della procedura in oggetto procedere anche nella presente sede alla valutazione complessiva del patrimonio dei sigg.ri Casarin e Berlese e alla direzione unitaria della liquidazione, in funzione della miglior soddisfazione del ceto creditorio degli stessi.

La proposta pertanto, **pur mantenendo separate le masse dei creditori e gli attivi ai fini dei rispettivi riparti**, considererà unitariamente la liquidazione dei patrimoni.

\_o0o\_

#### **1. Brevi cenni introduttivi e sullo stato di crisi**

Casarin Emanuela era socia, con il marito Berlese Luigi, della Progetti S.r.l. in liquidazione, già con sede in Ponzano Veneto (TV), Via delle Industrie 10/A, Codice fiscale e Partita IVA 01884110261 (**all.5**).

La società è stata dichiarata fallita dall'intestato Tribunale in data 15.04.2012, come si ricava anche dall'allegata Visura camerale e dall'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (**all.6**).

Nell'ambito dell'attività di impresa delle predette Società, al fine di consentire la normale operatività mediante accesso al credito bancario, la sig.ra Casarin ha prestato varie garanzie fideiussorie, in alcuni casi in cointestazione o a garanzia diretta del marito, nell'interesse di Progetti S.r.l. in liquidazione e di Bercasa S.r.l. in liquidazione per un importo complessivo superiore a Euro 450.000,00. La crisi delle società di cui era socia e garante ha determinato il venir meno della possibilità di generare reddito e poter far fronte ai debiti di garanzia contratti.

Lo stipendio da lavoratore dipendente (di circa Euro 1.200,00 al mese) che la sig.ra Casarin percepisce dalla Casarin Gianfranco Snc (si segnala che nell'istanza di nomina dell'OCC, per un refuso, era stato erroneamente indicato quale datore di lavoro la Treesse Progetti Srl) le consente di far fronte alle spese correnti, ma certamente non ai predetti debiti di garanzia.

Come indicato nell'*Istanza ex art. 15, co. 9, L. 27.01.2012 n. 3* la sig.ra Casarin in data 28.11.2016 ha stipulato con le sig.re Berlese Marina, Berlese Francesca e Berlese Emma un preliminare di vendita condizionato avente a oggetto l'acquisto dei beni di Vedelago (TV) – di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi – e Cavallino (VE), quest'ultimo in comproprietà tra il sig. Berlese e la sig.ra Casarin, pertanto la proponente ha valutato la possibilità di destinare il ricavato, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ai propri creditori secondo il piano di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012 di seguito esposto. A seguito del provvedimento del 21.03.2017, dell'aggiudicazione dell'immobile di Cavallino nell'ambito dell'esecuzione pendente avanti al Tribunale di

Venezia, degli approfondimenti svolti e di ulteriori trattative intercorse, il 05.04.2017 è stato stipulato un nuovo preliminare, sostitutivo dei precedenti e con espressa adesione delle Promissarie Acquirenti alla procedura competitiva richiesta dall'O.C.C. a garanzia della miglior liquidazione dell'attivo e alle condizioni indicate dal G.D.

\_o0o\_

## **2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

La sig.ra Casarin, persona fisica che non esercita attività di impresa, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti tracciati dall'art. 1 della L.Fall.

Non può quindi certamente avvalersi dell'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito con la riforma del 2005.

La L. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha fornito il rimedio per quella considerevole parte di debitori che non possono beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dalle esecuzioni individuali, nonostante le procedure recuperatorie rimangano inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori.

La procedura di sovraindebitamento è rivolta quindi al cosiddetto "*insolvente civile*" ovvero, in generale, a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

La novella apportata con il D.L. 179/2012 ha poi previsto una procedura ancor più agevolata di omologazione dell'accordo, con omissione del voto dei creditori, qualora lo stesso venga proposto da un soggetto debitore che riveste anche la qualifica di "*consumatore*".

Nel caso di specie si ritiene che la sig.ra Casarin non rientri in quest'ultima



categoria e pertanto, salvo diversa valutazione dell'intestato Tribunale, si farà luogo alla procedura ordinaria di approvazione e omologazione del piano di ristrutturazione prevista dagli artt. 10 e 11 della L. 3/2012.

Infatti, come evidenziato nelle premesse, l'esposizione debitoria accumulata dal proponente deriva dalle obbligazioni di garanzia dallo stesso contratte principalmente nell'interesse della società Progetti s.r.l. in liquidazione (poi dichiarata fallita).

In base all'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, si intende *'consumatore' solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni 'esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta'* (la sottolineatura è nostra).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Suprema Corte in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011) e, da ultimo, anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 12.12.2014 relativa ad una speculare procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è il rapporto principale debitorio che diventa il punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione delle disposizioni inerenti il consumatore, con la conseguenza che la qualità del debitore principale (nello specifico, di Progetti s.r.l. in liquidazione) attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire, appunto, la qualità di *consumatore*.

Anche il Tribunale di Treviso ha aderito a tale impostazione nell'ambito di analogo procedura conclusasi con l'omologazione (n° 4/2014 rito acc. ristr.).

Si è quindi ritenuto che la sig.ra Berlese rivesta la qualifica di *"insolvente civile"* ai sensi della normativa invocata, ma non anche quella di consumatore.

Qualora il Giudice designato ritenesse di discostarsi da tale soluzione, si chiede

sin da ora di voler adottare la procedura semplificata di omologazione ex art. 12bis L. 3/2012.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli 14 e 14bis della L. 3/2012.

Sussistono pertanto i presupposti (**soggettivi**) per l'ammissione alla procedura richiesta.

È parimenti evidente la situazione (**oggettiva**) di sovraindebitamento a fronte il considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria (seppure esclusivamente di garanzia) della sig.ra Berlese (oltre Euro 450.000,00) e il valore di realizzo del suo patrimonio personale.

L'istante può pertanto accedere alla procedura prevista e disciplinata dalla L. 3/2012 per tutti quei soggetti che non possono far ricorso alle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare.

\_oOo\_

### **3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori**

L'attivo di proprietà della sig.ra Casarin è costituito dai seguenti beni:

#### **1) ricavato della vendita dell'appartamento sito in Cavallino Treporti (già in comproprietà con la sig.ra Casarin Emanuela)**

Come detto la vendita senza incanto tenutasi presso lo studio della dott.ssa Maura Cadamuro il 21.03.2017 alle ore 18:00 ha portato all'aggiudicazione del bene staggito per Euro 179.000,00 al netto delle imposte, prezzo da versarsi entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

In forza del disposto di cui all'art. 10 c. 2 lett. c) L. 3/2012 con il Decreto di ammissione alla procedura di sovra indebitamento il Giudice dispone, tra

l'altro, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali.

Si tratta di una ipotesi di sospensione automatica dell'esecuzione cui conseguirà, in caso di omologa della proposta, l'estinzione della procedura quale effetto conseguente all'esdebitazione (e dunque all'estinzione del credito in forza del quale il creditore aveva agito).

A norma dell'art. 632 c.p.c. *"se l'estinzione del processo esecutivo si verifica [...] dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore"*.

La somma ricavata dall'asta, al netto dei costi della procedura esecutiva maturati, di cancellazione delle iscrizioni e in privilegio ex art. 2770 c.p.c. verrà pertanto distribuita secondo le legittime cause di prelazione.

Per l'ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il saldo del prezzo, incamerata la cauzione già versata e revocata l'aggiudicazione, il bene sarà oggetto di procedura competitiva con le seguenti modalità:

- vendita in unico lotto al prezzo base di Euro 158.625,00;
- pubblicazione dell'avviso di vendita sui portali gestiti da Edicom, almeno 30 giorni prima della data fissata per la gara;
- gara da tenersi presso lo studio del liquidatore che verrà nominato;
- applicazione dell'art. 107 comma 4 L.F. e pertanto, l'aggiudicazione potrà essere sospesa nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione;
- offerta minima in aumento, da quantificarsi nell'avviso di vendita dall'1% al 5% del prezzo base;
- inapplicabilità della previsione di cui all'art. 572 c.p.c. per cui il prezzo base d'asta è da intendersi fisso e non riducibile nella misura di un quarto.

I beni risultano meglio individuati e descritti nella perizia di stima redatta dall'ing. Piero Bortolin (**all.7**).

## **2) Beni mobili**

I beni mobili sono costituiti sostanzialmente dagli arredi dei predetti immobili, sono di proprietà del sig. Berlese e della moglie sig.ra Casarin Emanuela al 50% e sono descritti nella perizia allegata redatta dall'ing. Piero Bortolin a margine della perizia di stima immobiliare (**all.8**).

Per quanto riguarda i beni mobili costituenti l'arredo dell'appartamento di Cavallino Treporti (VE), a fronte il venir meno dei presupposti per l'acquisto da parte delle Promissarie Acquirenti, gli stessi vengono valutati al prezzo di perizia indicato dall'ing. Bortolin e la liquidazione degli stessi avverrà per mezzo di procedura competitiva secondo le modalità che saranno individuate dal Liquidatore nominando ed eventualmente indicate dal G.D. con la finalità di assicurare una effettiva competitività della prospettata vendita all'asta, nell'ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse dei creditori.

Si precisa che non sono stati compiuti atti di disposizione dei beni immobili o mobili negli ultimi cinque anni.

\_o0o\_

Come detto la sig.ra Casarin percepisce uno stipendio da lavoratore dipendente del panificio Casarin Gianfranco Snc di circa Euro 1.200,00 netti al mese (**all.8**) che viene utilizzato per pagare, *pro quota*, le spese correnti della famiglia, come individuate nell'elenco allegato (**all. 9**) che si dimette, come prescritto dalla normativa, con indicazione di quelle che si presumono necessarie al sostentamento della sig.ra Casarin Emanuela.

Si precisa che sono comprese le spese di affitto che si renderanno necessarie a fronte la completa alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà e che le

predette spese non verranno comunque fatte gravare sul presente piano di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto interamente soddisfatte dallo stipendio attualmente percepito e, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dall'aiuto del coniuge e di parenti prossimi.

La documentazione attestante l'ammontare delle predette spese è stata messa a disposizione dell'O.C.C.

\_o0o\_

Come già anticipato la sig.ra Casarin in data 05.04.2017 ha stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionato (**all.11**) per l'importo complessivo di Euro 275.000,00 di cui Euro 250.000,00 per la componente immobiliare ed Euro 25.000,00 quale corrispettivo per la cessione degli arredi e mobilia (di cui Euro 12.500,00 complessivamente di competenza della sig.ra Casarin), come di seguito sintetizzato:

<b>ATTIVO</b>			
<b>Prog.</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Stima</b>	<b>Offerta</b>
<b>A</b>	Abitazione Vedelago	€ 253.000,00	€ 175.000,00
<b>B</b>	Terreno Vedelago	€ 110.000,00	€ 75.000,00
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	€ 179.000,00
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>€ 541.000,00</b>	<b>€ 429.000,00</b>
	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e 1/2 di Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	€ 28.150,00
	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e 1/2 di Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	
	<b>Totale offerta (preliminare)</b>	<b>€ 561.600,00</b>	<b>€ 457.150,00</b>

Nel preliminare da ultimo sottoscritto le Promissarie Acquirenti, su richiesta del Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento e come indicato dal G.D., ai fini di ottenere il miglior realizzo dalla liquidazione, hanno acconsentito espressamente a partecipare a una procedura competitiva indetta alle seguenti condizioni:

- vendita in unico lotto al prezzo base pari ai valori indicati nel preliminare di compravendita;
- pubblicazione dell'avviso di vendita sui portali gestiti da Edicom, almeno 30 giorni prima della data fissata per la gara; - gara da tenersi presso lo studio del liquidatore che verrà nominato; - applicazione dell'art. 107 comma 4 L.F. e pertanto, l'aggiudicazione potrà essere sospesa nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione;
- offerta minima in aumento, da quantificarsi nell'avviso di vendita dall'1% al 5% del prezzo base;
- inapplicabilità della previsione di cui all'art. 572 c.p.c. per cui il prezzo base d'asta è da intendersi fisso e non riducibile nella misura di un quarto.

Il corrispettivo promesso verrà versato contestualmente all'atto definitivo di vendita, subordinatamente alla omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo per il risanamento della crisi da sovraindebitamento e previa cancellazione delle formalità e trascrizioni pregiudizievoli che gravano gli immobili.

Il ricavato dalla suddetta vendita, verrà quindi destinato alla soddisfazione pro-quota dei debiti secondo il piano meglio illustrato al punto 5 e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione *ex art. 13, co. 1, L. 3/2012* che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme ricavate.

A tal proposito, considerata l'unitarietà dell'operazione liquidatoria da porre in essere e considerato che la stessa si sostanzia essenzialmente nell'esecuzione del citato accordo preliminare e distribuzione delle somme secondo il piano di distribuzione qui contemplato, si chiede, anche per contenere tempi e costi della procedura, di confermare l'incarico al dott. Giovanni Orso che ha seguito

la predisposizione dell'accordo redigendone la relazione di fattibilità allegata al presente ricorso.

**È espressamente previsto che il *surplus* derivante dalla cessione degli immobili a mezzo di procedura competitiva vada a pagamento dei creditori privilegiati ipotecari, tenuto conto del privilegio speciale spettante sul singolo immobile.**

Si precisa infine che le spese, imposte e tasse connesse e dipendenti dal rogito saranno sopportate dalla parte promissaria acquirente come previsto nel contratto preliminare stipulato (art. 6 **all.11**) e pertanto il corrispettivo può considerarsi già al netto di oneri o spese connessi alla vendita.

#### **4. Passivo**

Come meglio specificato nell'*Attestazione dell'organismo di composizione della crisi* e nell'allegata *Integrazione all'Attestazione* (**all.12**) il passivo della sig.ra Casarin Emanuela è costituito principalmente da debiti di garanzia.

Non tutti gli Istituti, interpellati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, hanno fornito l'ammontare esatto del proprio credito, o addirittura il credito è stato precisato successivamente al 21.03.2017.

Tuttavia, attraverso l'esame della visura della Centrale dei Rischi da parte dell'O.C.C. (**all.13**), del passivo fallimentare della Società Progetti srl in liquidazione e dei riscontri ricevuti, è stato possibile ricostruire e aggiornare il passivo come di seguito, e nell'attestazione allegata, descritto.

Sulla base di quanto esposto la situazione debitoria emersa viene riassunta nel prospetto che segue, che costituisce l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute di cui all'art. 9 c.2 L 3/2012. A tal proposito si precisa che solo quelli indicati in **grassetto ed evidenziati in giallo** sono creditori di Casarin Emanuela oltre che di Berlese Luigi (per complessivi Euro

517.631,29), mentre tutti gli altri vantano credito esclusivamente nei confronti di Berlese Luigi e tuttavia, per le evidenziate esigenze di trattamento congiunto delle procedure, vengono indicati anche nel presente piano:

<b>PASSIVO</b>					
<b>Prog.</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Chirografo</b>	<b>Ipoteca su imm.</b>
1-2	UNICREDIT SPA (doBank S.p.a.)	€ 294.398,08	€ 294.398,08		A-B- 1/2 C
3	ESSEGIBI SERVICE S.P.A. (ex Credito Trevigiano banca di Credito Cooperativo)	€ 17.548,87	€ 11.222,35	€ 6.326,52	A-B
4	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI	€ 346.772,48	€ 34.733,44	€ 312.039,04	A-B- 1/2 C
5	BNP PARIBAS	€ 232.282,61		€ 232.282,61	
6	CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. (Nemo Srl - Ex Veneto Banca)	€ 267.139,71	€ 267.139,71	€ -	A
7	VENETO BANCA SPA (FLAMINIA SPV SRL)	€ 385.043,04		€ 385.043,04	
8	<b>CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO</b>	<b>€ 115.562,65</b>	<b>€ 98.777,65</b>	<b>€ 16.785,00</b>	<b>A-B</b>
9	Comune di Vedelago	€ -	€ -	€ -	
10	Comune di Cavallino Tre Porti	€ -	€ -	€ -	
11	<b>SPV Project 1516 Srl (ex Credito Trevigiano banca di Credito Cooperativo)</b>	<b>€ 402.068,64</b>	<b>€ 370.000,00</b>	<b>€ 32.068,64</b>	<b>A-B-C</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.060.816,08</b>	<b>€ 1.076.271,23</b>	<b>€ 984.544,85</b>	

Appare opportuno precisare che il debito nei confronti di Credito Trevigiano BCC è oggetto di contenzioso avanti al Tribunale di Treviso (R.G. 20000356/11). Non essendo allo stato possibile (nonostante il deposito di C.T.U.) stabilire l'ammontare delle ragioni di credito dei sigg.ri Berlese e Casarin si ritiene, in ottica prudenziale indicare tale debito per l'intero valore nominale.

## 5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori



Si precisa che l'importo di Euro 275.000,00 derivanti dalla liquidazione dell'attivo (di cui Euro 12.500,00,00 di competenza della massa dei creditori di Berlese Luigi e con le precisazioni di cui sopra in relazione alla necessità di considerare unitariamente il presente piano con quello presentato contestualmente per la sig.ra Casarin Emanuela) sarà *in primis* destinato a soddisfare le spese di procedura (prededucibili), come meglio di seguito indicate.

**- Compenso per assistenza legale Euro 24.107,00 comprese CPA e IVA 22%**

Si fa riferimento al compenso spettante all'avv. Urbano Bessegato di Asolo (TV) per l'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione dell'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 nonché nella predisposizione del presente accordo e successiva fase di approvazione ed omologa.

**- Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per Euro 28.548,00 comprensivi CP ed IVA e oltre al rimborso delle spese documentate**

Si fa riferimento al compenso spettante al dott. Giovanni Orso, professionista nominato dal Tribunale, per l'assistenza nella elaborazione del piano e redazione della relazione di fattibilità qui allegata.

L'importo è stato determinato in conformità calcolato ai sensi del DM 24 settembre 2014 n. 202.

**- Fondo imprevisti e liquidazione di Euro 5.000,00**

\_o0o\_

Il residuo attivo di Euro 392.344,80 è stato così determinato:

<b>ATTIVO AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA</b>
---

Prog.	Ubicazione	Realizzo	Ripartizione spese	Netto a distribuire
<b>A</b>	Abitazione Vedelago	€ 175.000,00	€ 22.070,79	€ 152.929,21
<b>B</b>	Terreno Vedelago	€ 75.000,00	€ 9.458,91	€ 65.541,09
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 179.000,00	€ 22.575,26	€ 78.212,37
<b>C 1/2</b>	Appartamento Cavallino-Treporti			€ 78.212,37
	<b>Totale</b>	<b>€ 429.000,00</b>	<b>€ 54.104,96</b>	<b>€ 374.895,04</b>
<b>A-C 1/2</b>	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e 1/2 di Cavallino Treporti)	€ 14.075,00	€ 1.775,12	€ 12.299,88
<b>A-C 1/2</b>	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e 1/2 di Cavallino Treporti)	€ 14.075,00	€ 1.775,12	€ 12.299,88
	<b>Totale offerta (preliminare)</b>	<b>€ 457.150,00</b>	<b>€ 57.655,20</b>	<b>€ 399.494,80</b>

I creditori con privilegio speciale immobiliare vengono quindi soddisfatti  
come di seguito:

<b>RIPARTO PRIVILEGIATI</b>			
<b>A</b>	<b>Immobile A (abitazione Vedelago)</b>		
	Importo offerta	€ 175.000,00	
	- spese procedura	€ 22.070,79	
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 152.929,21</b>	
	Centrotrenta Servicing Spa (Nemo Srl)	€ 152.929,21	Credito ipotecario di primo grado
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ -</b>	
<b>B</b>	<b>Immobile B (terreno Vedelago)</b>		
	Importo offerta	€ 75.000,00	
	- spese procedura	€ 9.458,91	
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 65.541,09</b>	
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano)	€ 65.541,09	Credito ipotecario di primo grado
	<b>Residuo a distribuire</b>	<b>€ -</b>	
<b>C</b>	<b>Immobile C (abitazione Cavallino-Treporti)</b>		
	Importo netto realizzo	€ 179.000,00	
	- fondo spese procedura esecutiva immobiliare	€ 14.000,00	
	- spese procedura	€ 22.575,26	

	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 142.424,74</b>	<b>€ 71.212,37</b>	<b>€ 71.212,37</b>
	BCC Prealpi (ipoteca primo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)		€ 34.733,44	
	<b>Residuo a distribuire</b>		<b>€ 36.478,93</b>	<b>€ 71.212,37</b>
	Unicredit Spa (ipoteca secondo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)		€ 36.478,93	
	<b>Residuo a distribuire</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 71.212,37</b>
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano) (ipoteca sulla quota di 1/2 di Casarin Emanuela)		€ -	€ 71.212,37
	<b>Residuo a distribuire</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>Beni mobili Vedelago e Cavallino Treporti</b>		<b>Berlese Luigi</b>	<b>Casarin Emanuela</b>
	Importo realizzo	€ 28.150,00		
	- spese procedura	€ 3.550,24		
	<b>Netto a distribuire</b>	<b>€ 24.599,76</b>	<b>€ 12.299,88</b>	<b>€ 12.299,88</b>
<b>A</b>	<b>Immobile A (abitazione Vedelago)</b>			

Il residuo viene quindi così distribuito tra i creditori chirografari e i privilegiati degradati a chirografo per un ammontare complessivo di Euro 1.699.921,04:

<b>RIPARTO CHIROGRAFARI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
Crediti chirografari	€ 984.544,85		
Crediti privilegiati degradati a chirografari	€ 715.376,19		
<b>Totale chirografari</b>	<b>€ 1.699.921,04</b>		
<b>Attivo mobiliare</b>		<b>Berlese Luigi</b>	<b>Casarin Emanuela</b>
Realizzo beni mobili	€ 28.150,00		
- spese procedura	€ 3.550,24		
<b>Netto attivo mobiliare</b>	<b>€ 24.599,76</b>	<b>€ 12.299,88</b>	<b>€ 12.299,88</b>
<b>Passivo chirografo</b>		<b>€ 1.699.921,04</b>	<b>€ 332.024,19</b>
<b>Percentuale pagamento chirografari</b>		<b>0,72%</b>	<b>3,70%</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		

Crediti chirografari	€ 984.544,85		
----------------------	--------------	--	--

In conclusione la liquidazione dell'attivo immobiliare e mobiliare come sopra indicato consente il pagamento nella percentuale di circa il 0,72% della massa passiva chirografaria del sig. Berlese Luigi e del 3,70% della massa passiva chirografaria della sig.ra Casarin Emanuela.

Deve sottolinearsi che **la proposta di accordo consente il pagamento di una percentuale di oltre il 22% del passivo complessivo**, considerato che la massa chirografaria è costituita in massima parte da creditori privilegiati degradati.

Si noti inoltre che i creditori chirografari della massa della sig.ra Casarin Emanuela percepiscono anche la percentuale prevista per la massa dei creditori del sig. Berlese Luigi di talché la percentuale complessiva proposta ai creditori chirografari (che in gran parte beneficiano anche dei riparti quali privilegiati speciali) **è pari al 4,42% complessivo**.

\_o0o\_

## **6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione**

Da ultimo si precisa che i creditori ammessi al voto, corrispondenti all'insieme dei creditori chirografari determinati ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012 allo stato e salvo miglior verifica in sede di omologa, sono pari a Euro 1.699.921,04 e la maggioranza per l'approvazione è quindi pari a **Euro 1.019.952,62** ovvero tanti creditori rappresentanti il 60% del complessivo ammontare dei creditori chirografari.

\_o0o\_

## **7. Tempi di esecuzione del piano**

Si prevede che il riparto delle somme sarà eseguito entro **90 giorni** dall'omologazione, con la precisazione, per quanto riguarda il ricavato della vendita dell'immobile di Cavallino Treporti (VE), che in caso di mancato versamento del prezzo renderà necessario un nuovo esperimento di vendita.

\_o0o\_

Tutto ciò premesso, Casarin Emanuela, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato dott. Giovanni Orso dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;
- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o

causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede sin da ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo.

**In subordine**, e qualora si ritenga che la proponente riveste la qualifica di consumatore, si chiede di pronunciare il decreto di cui all'art. 12bis L. 3/2012 e quindi omologare il piano.

Ringrazia con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 09.01.2017;
2. copia Provvedimento di nomina del Tribunale di Treviso del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017;
3. verbale di esperimento di vendita delegata del 21.03.2017;
4. Certificato di stato famiglia;
5. Basic persona Casarin Emanuela;
6. Estratto sentenza di fallimento;
7. Copia semplice perizia di stima dell'ing. Piero Bortolin del 14.04.2016 (l'originale asseverato il 23.04.2016 è a disposizione dell'O.C.C.),
8. Copia semplice elenco e perizia di stima dei beni mobili redatta dall'ing. Piero Bortolin;
9. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
10. Elenco spese correnti;
11. Contratto preliminare di compravendita condizionato;
12. Integrazione dell'Attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 9 comma 2 e art. 15 comma 6 L. 3/2012*

13. Visura Centrale Rischi a nome Casarin Emanuela estratta il 04.08.2016.

Asolo, li 6 aprile 2017

Avv. Urbano Bessegato

N. 12/2017 R.G.



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

\*\*\*\*\*

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 12/2017 R.G. di cui in epigrafe - Composizione della crisi da sovraindebitamento - ha emesso il seguente

**DECRETO**

*ai sensi dell'art. 10 della L. n. 3/2012*

Richiamata la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in Cancelleria in data 20/3/2013 da:

- **CASARIN EMANUELA**, nata a Istrana (TV), il 12/2/1962 (c.f. CSR MNL 62B52 E373W) residente a Vedelago (TV), Via del Sole n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Urbano Bessegato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Asolo (TV), Via Palladio n. 1;

esaminati la proposta depositata e gli atti allegati, nonché le modifiche e integrazioni al piano e i relativi allegati depositati in via telematica il 6/4/2017 a seguito dell'ordinanza emessa da questo Giudice il 21/3/2017, ed in particolare l'attestazione redatta dall'Organismo di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale con provvedimento d.d. 12/01/2017, dott. Giovanni Orso, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;

ritenuto che:

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. a) della L. n. 3/2012 a fronte dello squilibrio tra l'esposizione debitoria (oltre € 450.000,00) e il valore di realizzo del patrimonio personale dell'interessata;
- la dedotta matrice causale del sovraindebitamento in cui la ricorrente versa - individuabile nelle obbligazioni di garanzia dalla stessa contratte principalmente nell'interesse della società PROGETTI s.r.l. in liquidazione poi dichiarata fallita - ne delinea, per un verso, la non riconducibilità della correlativa posizione soggettiva nel novero dell'imprenditore autonomamente fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F., mentre, per altro verso, ne esclude la sussumibilità nell'ambito definitorio della figura del «consumatore» come individuata dalla lett. b) dell'art. 6 della menzionata legge;

rilevato che la nominata debitrice:

- ha indicato i creditori e le somme dovute;
- ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi e l'elenco spese correnti;
- ha dichiarato la propria situazione soggettiva in relazione alla proprietà di beni mobili o immobili;

rilevato che vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dall'indicato Organismo di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale;





visto l'art. 10 della legge 27/1/2012 n. 3 e ss. mod. e integraz.;

**FISSA**

l'udienza del giorno **22 giugno 2017 ad ore 12.30** avanti a sé, presso il Tribunale di Treviso, piano V, stanza n. 502, per procedersi all'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

**DISPONE**

la comunicazione del presente decreto entro il 10/5/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012.

**ORDINA**

la pubblicazione della proposta con la relativa integrazione nonché del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso.

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**AVVISO AI CREDITORI**

Almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'Organismo di composizione della crisi (dott. Giovanni Orso, con studio in Castelfranco Veneto - TV - Via degli Olivi, 6/A - Fax 0423/496919 - E-Mail: giovanni.orso@contecervi.it; giovanni.orso@legalmail.it) a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta.

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11 della L 3/2012, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio-assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, lì 19/04/2017

IL GIUDICE DELEGATO  
*dott. Gianluigi Zulian*

